



COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs .n.267/2000)

N. 204 del 10.02.2020

OGGETTO: Dissesto finanziario - Ricorso promosso avanti il Tribunale di Benevento da parte della Curatela Fallimento GOSAF s.p.a. Conferimento incarico per la costituzione in giudizio


L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 17,00 nell'ufficio dei Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.:

BARBATO dr. RAFFAELE - presidente	PRESENTE	X	ASSENTE	
NUZZO dr. ssa ROSSANA - componente	PRESENTE	X	ASSENTE	
di RONZA dr. ssa ANNA - componente	PRESENTE	X	ASSENTE	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Marcellino (CE);
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che con successivo d.P.R. 11.12.2015, per le motivazioni nello stesso contenute, cui si fa espresso rinvio, è stata nominata quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione la Dott.ssa Anna di Ronza;
- che in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato alla dott.ssa Anna di Ronza, quale componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino, e che a decorrere da detta data il componente sopra citato si è insediato nel rispetto dei termini di cui all'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e del d.P.R. n. 378/93,
- che l'art. 4, comma 8-bis del D.P.R. n.378 del 24/08/1993 contenente il Regolamento recante norme sul risanamento degli enti dissestati recita " gli amministratori , il Segretario dell'ente locale



COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di Caserta

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

dissestato sono tenuti a fornire all'Organo Straordinario di Liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste dall'Organo stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sui fondi dell'Organo Straordinario di Liquidazione".

- che l'art. 2536 del Testo unico n. 267 del 2000 prevede che l'Organo Straordinario possa utilizzare il personale dell'ente locale;

- che l'art. 269 del Testo Unico n. 267 del 2000 dispone che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993;

VISTO che in data 18.03.2015, prot.n.2579, la Curatela Fallimentare GOSAF s.p.a. ha inoltrato all'O.S.L. istanza di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del comune di San Marcellino per un importo di Euro 538.667,20;

RITENUTO che l'art.254, comma 4, del d. Lgs n. 267/200 dispone "*L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale*";

VISTA E RICHIAMATA la nota prot. gen. n. 792 del 24.01.2019, con la quale il Responsabile all'Area Finanziaria dell'Ente ha attestato all'Organo Straordinario di Liquidazione che "*nulla è dovuto alla soc. GOSAF spa in quanto il mancato rientro dall'anticipazione è imputabile esclusivamente alla negligenza della società...*" ed ha concluso che "*Allo stato attuale la soc. GOSAF deve restituire al comune la somma di €. 639.066,20...*";

CHE l'O.S.L., sulla base dell'attestazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di San Marcellino, con deliberazione n. 113 del 03.04.2019, regolarmente notificata via pec, ha disposto di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la pretesa creditoria di cui alla predetta istanza prodotta dalla soc. GOSAF s.p.a. per l'intero importo ivi richiesto;

CONSIDERATO:

-che, avverso il mancato inserimento del credito nella massa passiva e per il contestuale riconoscimento ed accertamento del credito e conseguente diritto all'inserimento nella massa passiva, la Curatela Fallimentare GOSAF s.p.a. ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c., acquisito al prot. dell'ente n. 1520 in data 10.12.2019, innanzi al Tribunale di Benevento sia contro questa Commissione Straordinaria di Liquidazione sia contro il Comune di San Marcellino;

-che il giudice adito ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 01.04.2020, disponendo il termine per la costituzione delle parti convenute sino a dieci giorni prima, e non oltre, dell'udienza fissata;

RITENUTO, pertanto, sussistere l'interesse a costituirsi in giudizio per far valere le ragioni dell'Organo Straordinario di Liquidazione nonché per salvaguardare anche gli interessi dell'Ente, in quanto nel merito si rileva che l'esclusione totale dalla massa passiva è stata disposta per le motivazioni addotte dal Responsabile dell'Area Finanziaria di questo Comune di San Marcellino;

DATO ATTO che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

-non ha personalità giuridica;

-opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;

-è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253, comma 3 del Tuel e dell'art.4 del D.P.R. 24/08/1993, n.398 e s.m.i, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed affidare incarichi professionali ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;

-per unanime giurisprudenza non è un organo dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

TENUTO CONTO dell'urgente necessità per i tempi brevi a disposizione per la costituzione in giudizio, di procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e patrocinio legale ad un avvocato, dotato di adeguata e specifica professionalità e dei requisiti richiesti per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'O.S.L.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n.75/2017 in ordine alla qualificazione dell'incarico legale quale appalto di servizi così come pure già chiarito dall'Anac con deliberazione n.1158 del 09/11/2016 "*il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016*";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 253 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. la Commissione Straordinaria di liquidazione può avvalersi dei legali dell'Ente, ove necessario;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di San Marcellino ha affidato all'avv. Marciano Raffaele, in regime convenzionale, la tutela legale dell'ente giusta convenzione prot. n.12282 del 16.10.2019, e che la Commissione intende avvalersi del predetto rapporto convenzionale per tutelare gli interesse dell'Ente, anche nella considerazione che l'avvocato in convenzione già conosce le problematiche giuridiche insorte tra lo stesso Ente e la soc. GOSAF s.p.a., nonché è già stato incaricato dall'Amministrazione Comunale per la difesa dell'Ente nel presente giudizio;

VISTO l'art.13, commi 2,3 e 6, della legge n. 247/2012, il quale prevede che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, che la pattuizione dei compensi è libera ed i parametri indicati nel D.M. n.55/2014 si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta;

RITENUTO che la procedura di affidamento dell'incarico legale all'Avv. Marciano Raffaele risulta essere quella più opportuna e quella economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo che lo stesso già conosce bene le problematiche giuridiche della controversia e che si possa giungere ad una pattuizione del compenso più vantaggiosa per l'O.S.L. e, infine, considerando anche la scadenza del termine per la costituzione in giudizio;

ACCERTATO inoltre che l'Avv. Marciano possiede particolare competenza in materia, avendo lo stesso assistito legalmente numerose Amministrazioni pubbliche; che il professionista ha patrocinato numerose controversie dinanzi al Tar e al CdS in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione, nonché davanti al Giudice Ordinario, per ciò che concerne l'esecuzione dei contratti, ciò che risulta di particolare interesse nella fattispecie di che trattasi;

CHE, l'avv. Marciano ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa della Commissione Straordinaria di Liquidazione per il sopra descritto contenzioso per l'importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA;



EVIDENZIATO che nella fattispecie di che trattasi l'importo del contratto d'opera da stipulare con il legale è da considerarsi conveniente per questo O.S.L.;

RITENUTO, quindi, per quanto esposto e tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la costituzione in giudizio, necessario procedere all'affidamento diretto all'avv. Marciano Raffaele per la rappresentanza legale nel giudizio *de quo* per i motivi sopra descritti;

VISTO lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI gli artt. 243 e ss. del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Con voti unanimi;

DELIBERA


1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di resistere al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Benevento presentato dalla Curatela GOSAF avverso il mancato inserimento del credito nella massa passiva e per il contestuale riconoscimento ed accertamento del credito e conseguente diritto all'inserimento nella massa passiva, affidando per i motivi indicati in premessa e che qui s'intendono riportati, l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Marciano Raffaele (c.f. MRCRFL63D11I262B), con studio in S. Anastasia alla via Donizetti n.4 -Angolo via Primicerio;
3. di conferire inoltre all'Avv. Marciano Raffaele ogni più ampio potere di legge, ivi inclusa la facoltà di nominare avvocati sostituti, di chiamare terzi in causa, di proporre domande riconvenzionali, di rinunciare agli atti e di accettare rinunzie senza ulteriori oneri per questo O.S.L.;
4. di stabilire il compenso complessivo spettante al legale come sopra nominato, per la difesa innanzi al Tribunale di Benevento, pari a €.5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA;
5. di dare atto che la spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della liquidazione;
6. di dare atto, altresì, che questo O.S.L. provvederà ad accantonare l'ulteriore importo complessivo di €.10.000,00 per far fronte alla spesa per gli eventuali giudizi di appello e di Cassazione;
7. di dare atto che il Presidente dell'O.S.L. sottoscriverà la convenzione, secondo lo schema-tipo allegato alla presente, che regola i rapporti tra l'O.S.L. ed il legale incaricato, nonché l'apposita procura speciale alle liti;

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

L'ORGANO S IRAORDNARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Raffaele Barbato 

Dott.ssa Anna di Ronza 

Dott.ssa Rossana Nuzzo 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio On Line dal **26 FEB. 2020** registrata al n° **97**

11 FEB. 2020

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero G. Fanà





COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ in San Marcellino nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona del Presidente Dr. Raffaele Barbato, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in San Marcellino P.za Municipio n. 1, C.F. 81001610617, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv. _____ del foro di _____ con studio legale in Via _____ C.F. ---
Partita IVA _____ con polizza R.C. professionale n. _____ stipulata il _____ con
l'Assicurazione _____ sede _____ Via _____ n. _____ PEC: _____

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. ____ del ____ si è deciso di resistere in giudizio nella controversia _____ e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato in convenzione con il Comune, autorizzando il medesimo a sottoscrivere il relativo mandato;
Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato.

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni.

Art.1- L'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra rappresentato, conferisce all'Avv. _____, che accetta, l'incarico legale di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nel giudizio promosso dalla Curatela Fallimentare della soc. GOSAF s.p.a. per il ricorso indicato nella propria deliberazione n. ____ del ____.
L'incarico comprende anche la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo. A tal fine il Presidente dell'O.S.L. rilascia apposita e formale procura.

Art.2- Le parti pattuiscono, per il conferimento del presente incarico, il compenso di €. 5.000,00 oltre IVA e CPA, da liquidarsi solo in presenza di fattura elettronica valida ai fini fiscali.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio e viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

In caso di soccombenza della controparte e conseguente condanna alle spese di giudizio con distrazione a favore del legale antistatario, l'avvocato incaricato non potrà pretendere somme dal Comune a qualsiasi titolo, essendo tenuto a farsi versare direttamente da controparte le spese di giudizio poste a carico di quest'ultima.

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale che potrà recuperarlo direttamente nei confronti del soccombente, senza nulla a pretendere nei confronti dell'OSL, il quale resta obbligato solo nei limiti del compenso sopra pattuito.

Art.3- L'avvocato si impegna:

- di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- di fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, richiesti, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del OSL;
- di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale della vertenza;
- di assicurare, qualora richiesto al fine di chiarimenti, la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Art.4- Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In caso di sentenza sfavorevole all'OSL, il legale deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. Il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'OSL onde prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art.5- Il legale si impegna a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca dell'incarico.

L'OSL, inoltre, ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Art.6- Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art.7- Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

Art.8- L'avvocato dichiara che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50 del 18.04.2016.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e con i suoi legali rappresentanti, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Art.9- Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.10- L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali



in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

IL PROFESSIONISTA

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.